

N. R.G.P.U. 37-2/2022.



Il Tribunale di Ferrara,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente rel.,

dott. Anna Ghedini Giudice,

dott. Costanza Perri Giudice,

nel procedimento iscritto al n.r.g.p.u. 37-2/2022, promosso dalla società Ricchieri Millo s.a.s. di Ricchieri Millo & C., in persona dell'amministratore e legale rappresentante *pro tempore* Millo Ricchieri, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ruvoli del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, ha emesso il seguente

DECRETO.

Il Tribunale in composizione collegiale,

osservato che con ricorso depositato il 13 dicembre 2022, la società Ricchieri Millo s.a.s. di Ricchieri Millo & C. ha proposto, ai sensi degli artt. 40 e 44 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, domanda per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, riservandosi di presentare, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta, il piano o gli accordi;

rilevato che con il provvedimento in data 15 dicembre 2022, depositato il 16 dicembre 2022, il Tribunale ha assegnato alla società ricorrente termine di giorni sessanta per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e 2, del d.l.vo n. 14 del 2019 oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1, dello stesso d.l.vo oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 *bis* del d.l.vo n. 14 del 2019, con la documentazione di cui all'art. 39, co. 1 e 2, del medesimo d.l.vo, ha nominato il commissario giudiziale, disponendo che questi riferisse immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta della società debitrice, tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e che entro venti giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese esprimesse il suo motivato parere sull'opportunità del mantenimento delle misure protettive di cui all'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, del d.l.vo n. 14 del 2019, ai fini della loro conferma o revoca, ha autorizzato il commissario giudiziale ad acquisire le informazioni di cui all'art. 49, co. 3, lett. f), del d.l.vo n. 14 del 2019, ha posto a carico della debitrice l'obbligo

di riferire, con relazione da depositare ogni trenta giorni dalla comunicazione del decreto e sino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. a), in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, ha disposto che la stessa società debitrice depositasse, con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, da iscrivere nel registro delle imprese, su richiesta del cancelliere, ha posto a carico della debitrice l'obbligo di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di euro 16.000,00 per le spese della procedura fino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. a), su un conto corrente bancario intestato alla società, in persona del commissario giudiziale, da aprirsi presso un istituto di credito della piazza di Ferrara prescelto dalla ricorrente ed ha disposto infine che la cancelleria effettuasse le comunicazioni e le pubblicazioni del decreto previste dall'art. 45 del d.l.vo n. 14 del 2019 ed acquisisse i dati e i documenti relativi alla società debitrice, secondo quanto stabilito dall'art. 42 dello stesso d.l.vo;

osservato che la società ricorrente ha tempestivamente versato la somma stabilita per le spese di procedura, così come comunicato dal commissario giudiziale in data 28 dicembre 2022;

rilevato che con decreto del 4 gennaio 2023, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, ha confermato le misure protettive richieste dalla ricorrente;

osservato che con provvedimento del 14 febbraio 2023, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, ha accolto la richiesta della società, volta ad ottenere la proroga di sessanta giorni del termine originariamente concesso con il decreto del 15 dicembre 2022 per la presentazione della proposta, del piano o degli accordi;

preso atto del deposito da parte della ricorrente delle relazioni informativi periodiche, seguite dalle osservazioni del commissario;

osservato che la società Ricchieri Millo s.a.s. di Ricchieri Millo & C. ha depositato, il 14 aprile 2023, “Ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo” contenente la proposta ed il piano di concordato e che il commissario ha depositato in data 22 aprile 2023 il proprio parere;

visti ed esaminati la proposta, il piano concordatario ed i documenti depositati dalla ricorrente;

udita la relazione del Presidente;

richiamato, quanto alla propria competenza territoriale, al superamento delle soglie stabilite dall'art. 2, lett. d), n. 1), 2) e 3), del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, e allo stato di crisi della

Ricchieri Millo s.a.s. di Ricchieri Millo & C., il proprio decreto reso il 15 dicembre 2022;

ritenuto che la documentazione depositata dalla società ricorrente appaia completa e conforme alle previsioni di cui agli artt. 39, 84 e 87 del d.l.vo n. 14 del 2019;

rilevato, in particolare, che la proposta formulata dalla società Ricchieri Millo s.a.s. di Ricchieri Millo & C. ha ad oggetto un concordato essenzialmente di tipo liquidatorio, che prevede la soddisfazione dei creditori, senza la suddivisione degli stessi in classi, secondo le seguenti modalità: 1) pagamento integrale dei crediti in prededuzione, di quelli assistiti da privilegio speciale immobiliare e da privilegio generale mobiliare avente collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita degli immobili, entro il termine di tre anni e sei mesi dall'omologa; 2) pagamento dei crediti chirografari e degli eventuali crediti privilegiati degradati al chirografo per incapienza dei beni su cui il privilegio stesso si esercita, nella misura del 20% entro il 31 marzo 2027 o in data posteriore successiva all'effettiva liquidazione dei beni, con la possibilità di incrementare la percentuale di soddisfacimento di tali creditori, qualora dalla liquidazione dei beni e dopo l'integrale soddisfacimento dei crediti privilegiati residuino somme, fermo restando comunque il soddisfacimento

dei crediti chirografari nella misura minima del 20%, assicurata dall'apporto di risorse esterne da parte del socio accomandatario; osservato che il piano concordatario disciplina in modo dettagliato le modalità di svolgimento della liquidazione mobiliare ed immobiliare, che, in sintesi, dovrà così svolgersi: I) entro 6 mesi dall'omologa (indicativamente nel mese di gennaio 2024), si provvederà a fissare un esperimento di vendita del ramo di azienda costituito dal fabbricato ad uso laboratorio di panificazione, nonché dalle relative attrezzature e beni mobili; II) in caso di asta deserta, entro i 6 mesi successivi (indicativamente luglio 2024), si darà corso alla vendita dei beni mobili, delegando la stessa ad un commissionario individuato nell'Istituto Vendite Giudiziarie; III) nel medesimo termine si procederà ad un primo esperimento di vendita dei beni immobili non locati, con delega delle relative operazioni ad un commissionario o ad un soggetto specializzato *ex art. 216, co. 2, del d.l.vo n. 14 del 2019*; IV) per i beni mobili ed immobili non locati che dovessero risultare invenduti, si procederà quindi con successivi tentativi di vendita, con previsione di ribassi del 20% rispetto all'esperimento precedente (diminuzione del prezzo base fino al limite della metà dopo il terzo tentativo di vendita); V) per i beni immobili locati si prevede un primo esperimento di vendita entro il mese di dicembre 2025, con successivi tentativi a valori ribassati secondo

le modalità già esposte e sempre con delega delle operazioni ad un commissionario o ad un soggetto specializzato secondo le previsioni di cui all'art. 216, co. 2, del d.l.vo n. 14 del 2019; VI) sono previsti riparti parziali periodici con il ricavato delle vendite mobiliari ed immobiliari (ipotizzati nel mese di maggio 2024, dicembre 2024, dicembre 2025, oltre al riparto finale previsto nel marzo 2027 ovvero a liquidazione ultimata);

ritenuto che il piano predisposto dalla società ricorrente rispecchi il contenuto stabilito dall'art. 87, co. 1 e 2, del d.l.vo n. 14 del 2019 con riferimento alla specifica procedura prescelta (ossia il concordato di tipo liquidatorio), prevedendo, fra l'altro, l'adozione di specifiche iniziative da adottare nel caso in cui si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati ed appaia inoltre conforme alle previsioni di cui all'art. 84, co. 1 e 4, del d.l.vo n. 14 del 2019, sia con riferimento al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, sia in relazione all'apporto di risorse esterne, con conseguente incremento di almeno il 10% dell'attivo disponibile, astrattamente idoneo ad assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per eventuale incapienza in misura non inferiore al 20% del credito vantato;

rilevato altresì che la relazione del professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano prevista dall'art. 87, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019 appare adeguata e sufficientemente completa;

preso atto del motivato parere favorevole espresso dal commissario giudiziale;

ritenuto, in conclusione, che la proposta di concordato appaia ammissibile e che il piano concordatario appaia fattibile, dovendosi intendere la “fattibilità” del piano quale “non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati” (art. 47, co. 1, lett. a), del d.l.vo n. 14 del 2019),

P. Q. M.

visti gli artt. 39, 47, 84 e 87 del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14, così provvede:

a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo in favore della società Ricchieri Millo s.a.s. di Ricchieri Millo & C., con sede in Copparo (Ferrara), via del Lavoro n. 48;

b) nomina Giudice delegato il dott. Stefano Giusberti;

c) conferma il commissario giudiziale nella persona del dott. Andrea Ranieri, con studio in Ferrara;

d) stabilisce la data iniziale del 14 luglio 2023 e la data finale del 17 luglio 2023, alle ore 12,00, per l'espressione del voto dei

creditori, con le modalità previste dall'art. 107 e ss. del d.l.vo n. 14 del 2019;

e) fissa il termine del 15 maggio 2023 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

f) fissa il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito in cancelleria, da parte della società debitrice, della somma di euro 30.000,00, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. d), del d.l.vo n. 14 del 2019 e pari al 20% dell'importo delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

g) dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti prescritti dall'art. 47, co. 3, del d.l.vo n. 14 del 2019.

Ferrara, 2 maggio 2023.

Il Presidente est.
(dott. Stefano Giusberti)